

Il Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBILE CLUB di PAVIA

Premesso che

- gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (“ Codice in materia di protezione dei dati personali”) stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi;
- il medesimo art.20, comma 2, prevede che detta identificazione debba essere effettuata nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del citato Codice, in particolare, assicurando che i soggetti pubblici:
 - a) trattino i soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per le relative attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento dei dati anonimi o di dati personali di natura diversa;
 - b) raccolgano , detti dati, di regola, presso l’interessato;
 - c) verifichino periodicamente l’esattezza, l’aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi;
 - d) trattino i dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l’ausilio di strumenti elettronici , con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che li rendano temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi;
 - e) conservino i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- * sempre ai sensi del citato art.20, comma 2, detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante, ai sensi dell’art.154 , comma 1, lettera g);
- * il parere del Garante per la protezione dei dati personali può essere fornito anche su schemi tipo;
- * l’art.20, comma 4, del Codice prevede che l’identificazione di cui sopra venga aggiornata e integrata periodicamente;

VISTE le restanti disposizioni del Codice;

CONSIDERATO che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato le operazioni svolte, in particolare, pressochè interamente mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati , le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento , nonché la comunicazione dei dati a terzi;

RITENUTO di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quelle effettuate dall’Automobile Club d’Italia e dai singoli Automobile Club Locali e Provinciali, in particolare le operazioni di interconnessione, raffronto tra le banche di dati gestite da diversi titolari e di comunicazione a terzi;

RITENUTO, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che l'Automobile Club di Pavia deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione) ;

CONSIDERATO che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'art.22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite; all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

VISTO il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato in G.U. n.170 del 23 luglio 2005) ;

VISTO lo schema di regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto da ACI anche per il trattamento effettuato dagli Automobile Club Locali e Provinciali, in conformità al parere espresso dal Garante della protezione dei dati personali, in data 19 aprile 2007 (pubblicato su G.U. n.125 del 31 maggio 2007) ;

CONSIDERATA la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell'ambito del territorio nazionale e locale attraverso la pubblicazione sul sito dell'Automobile Club di Pavia;

RILEVATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell'Automobile Club di Pavia e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile;

approva il seguente regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice della privacy.

ART.1 Oggetto e finalità del Regolamento

1. Con il presente Regolamento, si provvede ad identificare e rendere pubblici , secondo quanto previsto dall'art.20, comma 2, e art.21, comma 2, del d.lgs. n.196/03, le tipologie di dati sensibili e giudiziari nonché di operazioni di trattamento strettamente indispensabili in relazione alle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico perseguite dall'ACI e dall'Automobile Club di Pavia.
2. In particolare ai sensi e per gli effetti dell'art.1 dello Statuto dell'ACI, nonché dell'art.38 dello Statuto dell'A.C., adottati con D.P.R. n.881/50 e successive modificazioni , l'Automobile Club d'Italia e gli A.A.C.C. locali e provinciali rappresentano e tutelano gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuovono e favoriscono lo sviluppo nell'ambito del territorio nazionale e nella rispettiva circoscrizione.

ART.2 Individuazione dei dati ed operazioni di trattamento indispensabili

1. Ai sensi dell'art.1 l'ACI /A.A.C.C. trattano dati sensibili e giudiziari ed effettuano le operazioni individuate nelle schede che formano parte integrante del presente Regolamento, raggruppate nell'allegato I per ACI e nell'allegato II per gli AACC, ed eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lgs. n.196/03 (artt. 68, 71, 73, 112).
2. I dati sensibili e giudiziari indicati nel presente Regolamento,sono in ogni caso trattati nel rispetto dei principi indicati nell'art.22 del d.lgs. n.196/03 e secondo modalità tali da prevenire violazioni dei diritti , delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
3. I dati di cui al comma 2 del presente articolo sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza,e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi , specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
4. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
5. I raffronti e le interconnessioni se effettuate, utilizzando anche dati di diversi titolari del trattamento , sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto di limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del d. lgs. n.196/03).
6. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del d. lgs.n. 196/03).

ART.3 Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente Regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle fonti normative delle schede si intendono recanti le successive modifiche ed integrazioni